

Del creditore, se non può dare fidejussione.

Cap. 25.

SE è forestiero, o veramente della Città, & giura non potere avere la detta fidejussione, se fa publica grida per la Città il pubblico Trombetta con suono di tromba, che come li detti Consoli habbino da proveder il pretio delli detti beni, & quello non possi per suo giuramento havere fidejussione de restitutione, se alcuno sia, che habbia, o pretenda avere attione nella detta cosa venduta, o nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per mostrare la sua attione. Altrimente, il detto pretio gli sarà dato senza fidejussione de restitutione.

Essecution contro i beni stabili del condannato.

Cap. 26.

SI caso fusse, che'l condannato non harà beni alcuni mobili, come Vasi, & altre cose, e harà beni, allora li Consoli scriveno alla Giustitia della terra dove quelli beni sono, che come essi Consoli habbiano data sententia contra tal persona in tanta quantità, la quale si è confirmata per il suo Giudice doppo della appellatione, (se è stata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possono essequir la detta sententia, rechiedino alla detta Giustitia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Essecutione della detta sententia contra li beni stabili del detto condannato, in caso, che li detti Consoli non vogliano impaciarsi, & intrromettersi nella vendita di quelli beni stabili, ne mai lo habbiano di costume fare: & così il detto Giudice della tal terra dà la Essecutione delle sententie delli detti Consoli contra i detti beni stabili, secondo la forma del foro della Città, o costume del luogo dove sono gli beni.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponderat. marit. cap. 26, sub num. 32.